

avrebbe rifiutato od avrebbe assunto, a condizioni diverse, il rischio.

A tale interpretazione, per lo pattato, si è attenuta la Magistratura con varie sentenze: ricordiamo in proposito, tra le altre, le importanti sentenze della Corte di Appello di Roma in data 6 marzo 1930 nella causa Istituto - Cyriani ved. Barbareschi e 2 luglio 1931 nella causa Istituto - Gattoni; la Corte di Appello di Roma definisce per "malafede": "la conseguenza della disformità tra la dichiarazione e la situazione e la coscienza dell'importanza di tale disformità; la coscienza menzogna o reticenza, anche senza il concorso di speciali machinationi per farre l'assicuratore in inganno".

La stessa Corte, poi, accennando alla clausola di incontestabilità contenuta nelle polizze di altre Compagnie, che, in luogo della malafede, adoperano la parola frode o dolo afferma che: "malafede e dolo non si equivalgono, essendo il dolo un'attività maliziosa diretta ed idonea ad indurre il consenso del contraente".

Si potrebbe essere diversamente afferma la Corte perché qualunque liberalità si voglia am-